



CITTÀ DI SEVESO

(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"IUC"

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 20.05.2014

Approvato con delibera di C.C. n.15 del 14.05.2015

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 11.04.2016

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2017

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 28.02.2018

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 28.02.2019

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI a misura.

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU:

- 1) la disciplina di categorie assimilate all'abitazione principale;
- 2) la disciplina di riduzioni ed esenzioni.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI A MISURA ex art.1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Indice

ART. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 2 -	ISTITUZIONE DELLA TARI A MISURA	6
ART. 3 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 4 -	PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 5 -	SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	7
ART. 6 -	SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA.....	8
ART. 7 -	ESCLUSIONE / RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ART. 8 -	ESENZIONI	9
ART. 9 -	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
ART. 10 -	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	10
ART. 11 -	TARIFFA DI RIFERIMENTO	11
ART. 12 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA.....	11
ART. 13 -	COMPONENTI DI COSTO	12
ART. 14 -	METODO UTILIZZATO	12
ART. 15 -	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 16 -	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	13
ART. 17 -	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.....	13
ART. 18 -	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 19 -	CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 20 -	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	15
ART. 21 -	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	16
ART. 22 -	RIDUZIONI DELLA TARIFFA.....	16

ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ART. 24 - AGEVOLAZIONI	18
ART. 25 - COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	19
ART. 26 - SERVIZI.....	19
ART. 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	20
ART. 28 - IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
ART. 29 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	20
ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
ART. 31 - DENUNCIA D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE	21
ART. 32 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI.....	22
ART. 33 - ACCERTAMENTI	22
ART. 34 - RISCOSSIONE	23
ART. 35 - CONGUAGLI	24
ART. 36 - SANZIONI.....	24
ART. 37 - INTERESSI.....	25
ART. 38 - RIMBORSI.....	25
ART. 39 - IMPORTI MINIMI	25
ART. 40 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE.....	25
ART. 41 - CONTENZIOSO	25
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	26
ART. 43 - ABROGAZIONI	26
ART. 44 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	26
ART. 45 - RIFERIMENTI DI LEGGE	26
ART. 46 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	26

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI a misura

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita sul territorio comunale la TARI a Misura.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e di misurazioni puntuali del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La TARI a Misura è applicata e riscossa dal Comune di Seveso, che è anche titolare del credito dell'utenza.

7. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, i servizi di spazzamento e di igiene, le azioni di prevenzione rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

8. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che

producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tari, L. 147/2013. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, solo in caso di variazioni, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte e locali di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117, commi 2 e 3 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 7 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - Esclusione / Riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle superfici che producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati sulla base delle disposizioni del presente regolamento. Al loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento della quota fissa pari al 20%.

5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione.

La richiesta di detassazione, debitamente documentata, deve essere precedentemente valutata dal competente Servizio Ecologia Comunale.

La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie e secondarie, inferiori e superiori, sia statali che paritarie, posto che le scuole statali sono esentate per legge;

b) enti ecclesiastici limitatamente alle attività di culto;

c) enti ecclesiastici per la superficie destinata alle attività di formazione connesse al culto, case di riposo, strutture destinate all'assistenza alla persona senza scopo di lucro che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3;

d) enti socio assistenziali/associazioni/fondazioni che svolgono attività di accoglienza degli indigenti e/o attività di assistenza sanitaria non aventi fini di lucro che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3.

e) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune.

Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere

direttamente al Comune, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie.

2.L'ufficio Ecologia effettua controlli periodici sul rifiuto indifferenziato prodotto dalle Utenze di cui al comma 1, lettere c, d per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti da ciascuna di essa e fornire gli idonei strumenti a supporto dell'attività di conferimento differenziato degli stessi.

3.La presenza nel rifiuto indifferenziato residuo (sottratti gli ausili per incontinenza) di una quota superiore al 30% in peso di rifiuto differenziabile comporta il decadimento dall'esenzione per la singola utenza, per l'annualità in corso.

Art. 9 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 5).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 5), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE A MISURA

Art. 11 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie. In particolare per la parte variabile della tariffa si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il volume dei rifiuti indifferenziati rilevato mediante sacchi/contenitori dotati di microchip conferito, tenendo conto del peso specifico medio degli stessi, rideterminato periodicamente, sulla base di apposite campagne.

Art. 12 - Determinazione della tariffa a misura

1. Annualmente il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.
3. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione del piano finanziario. La suddivisione tra le 2 quote, approvata con il Piano Finanziario annuale, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.
4. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f + ACC$$

dove:

CSL	= Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC	= Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG	= Costi Generali di Gestione
CCD	= Costi Comuni Diversi
AC	= Altri Costi
CK	= Costi d'uso del Capitale
ACC	= Fondo rischi svalutazione crediti
CRT_f	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU attribuibili alla parte fissa
CRD_f	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale attribuibili alla parte fissa

5. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT_v	= Costi di Raccolta e Trasporto RSU attribuibili alla parte variabile.
CTS	= Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v	= Costi di Raccolta Differenziata per materiale attribuibili alla parte variabile.
CTR	= Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 13 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. Costi operativi di gestione - CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_r, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: **CRD_r, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo o da valorizzazione su libero mercato;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. Costi Comuni –

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD.**

Possono essere compresi in questi costi anche quelli relativi alla campagne di informazione e di Prevenzione della produzione dei Rifiuti (CPR)

1.3. Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4. Accantonamenti

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

Il gestore deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto, compresa la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 14 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi,

gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze anche in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi in cui a seguito di studi specifici con misure puntuali si renda evidente tale necessità.

Art. 17 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività (codice ATECO) o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o SCIA. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno del Piano finanziario approvato annualmente.

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd = Cu * Quv}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

3. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella Delibera di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

Art. 20 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da SCIA/licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o, se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:
- nucleo 2 per tutte le superfici.

4. Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

5. A queste sarà applicata la riduzione di cui all'art. 22, comma 2.

Art. 21 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

- Sistema a transponder

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del piano tariffario.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso la Piattaforma Ecologica.

4. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.

5. Il Gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune i dati di raccolta di sacchi e contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle Utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 - Riduzioni della Tariffa.

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nel seguente caso:
- del **60%** quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del **20%**, per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 gg nell'anno solare. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa è ridotta del **20%**, per quota fissa nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali ove attivati. La richiesta, munita del predetto certificato, deve essere inoltrata al competente Servizio Ecologia che, dopo aver espletato apposito accertamento tecnico, comunicherà all'ufficio Tributi gli esiti dell'istruttoria per i provvedimenti. Gli utenti saranno soggetti a controlli periodici al fine di mantenere la riduzione per compostaggio.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte fissa della tariffa, pari al 30% fatto salvo che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, i rifiuti assimilati prodotti. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;

- ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al Comune, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

6. La TARI è ridotta del 100% per la quota fissa e variabile (limitatamente a TV1 se applicata) per locali o aree di cui all'art. 7 comma 3, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata), per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere riduzioni sulla TARI alle attività produttive e commerciali che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari e dei restanti prodotti ai fini di solidarietà sociale, di cui alla

L 166/2016 (farmaceutici, di medicazione, di igiene, di cancelleria, ...) a seguito di rendicontazione al Comune entro il 31/03 delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla legge 166/2016. La riduzione viene applicata alla TF della TARI dell'attività che l'ha messa in atto sulla base della percentuale di devoluzione con finalità sociali rispetto alla somma di rifiuto totale prodotto (devoluto + rifiuto indifferenziato prodotto, rilevato tramite RFID).

La richiesta di riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20/01.

9. Le utenze interessate di cui ai commi 5 e 6 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui agli stessi commi. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

10. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

11. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

12. L'utente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2 e 3. In assenza di tale denuncia, il Comune recupererà l'importo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

13. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 23 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata è automaticamente assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 24 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e variabile (limitatamente a TV1 se applicata) alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 30% per nucleo familiare con ISEE minore o pari a € 15.000,00, a condizione che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto ad uso abitativo e che la stessa sia classificata o classificabile nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7.

b) riduzione del 20% per le abitazioni aventi una superficie tassabile non superiore a mq. 120, occupata da un nucleo familiare composto da una o più persone di cui almeno un componente sia di età pari o superiore a 80 anni, previa presentazione di un'attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 15.000,00;

c) esenzione per i nuclei familiari al 1° gennaio dell'anno di riferimento composti da almeno 4 figli minori di 24 anni, aventi un ISEE inferiore a 30.000 euro;

d) esenzione per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per almeno 6 mesi;

2. A favore delle Utenze che utilizzano Prodotti Sanitari e Assorbenti (PSA), ovvero si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nuclei familiari con neonati fino a 3 anni, utilizzanti pannolini usa e getta,
- b) nuclei familiari con componenti utilizzanti ausili di incontinenza,
- c) strutture socio-assistenziali senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, che beneficiano di esenzione di cui all'art.8, c.1, lettera d)

è messo a disposizione un quantitativo annuo di sacchi dedicati alla raccolta dei PSA, non contabilizzati ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa. La consistenza della fornitura annua viene stabilita nella Deliberazione di adozione del Piano Finanziario.

Non vengono concesse agevolazioni a nuclei familiari che utilizzano pannolini lavabili in quanto essi generano un risparmio diretto in quota variabile per l'Utenza che ne fa uso.

Il Comune di Seveso promuove l'utilizzo dei pannolini lavabili presso le famiglie dei nuovi nati per realizzare sul proprio territorio la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, che pone al primo posto la prevenzione sulle altre modalità di gestione dei rifiuti.

3. Tali riduzioni, salvo diversamente previsto dalle singole ipotesi di agevolazione, sono concesse su domanda documentata degli interessati con la quale dimostrino di averne diritto; la documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr n. 445 del 28.12.2000, ad eccezione di quella richiesta alle lettere a), b) e c) del comma 1, per le quali occorre presentare annualmente, entro il 31 marzo, il modello ISEE.

4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione debitamente comprovate e documentate e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni (art. 22) o agevolazioni (art. 24), le stesse non sono cumulabili (ad eccezione della fornitura di sacchi per la raccolta dei PSA) e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 25 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 8 comma 1 lettera b), c), d) e art.22 comma 3 lettera a), art. 24 dovranno essere previste in un capitolo di spesa apposito da inserire nel Bilancio comunale. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 26 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti previsto nel contratto di igiene urbana;
- c) sportello aperto al pubblico per richieste di informazioni, chiarimenti e per la distribuzione del materiale informativo;
- d) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare le utenze circa le problematiche di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, ridurre la produzione e aumentarne la differenziazione.

2. Per l'accesso alla Piattaforma Ecologica deve essere utilizzata la tessera sanitaria per le utenze domestiche e l'apposito badge per le utenze non domestiche.

3. Per il ritiro dei sacchi dotati di RFID presso i distributori automatici deve essere utilizzata apposita tessera per le utenze domestiche e non domestiche.

4. Non è consentito l'utilizzo di sacchi codificati per altro utente. Verranno effettuati controlli periodici al fine di riscontrare eventuali anomalie sia nei conferimenti che nel mancato o eccessivo ritiro di sacchi dotati di RFID e gialli.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti esclusivamente in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nel Regolamento del servizio di igiene urbana e nell'opuscolo informativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

4. Su richiesta dell'Amministratore di condominio sarà possibile in casi particolari utilizzare sacchi condominiali dotati di RFID per il conferimento del rifiuto indifferenziato. In questo caso l'utenza soggetta a TARI rimane comunque il singolo condòmino; l'Amministratore dovrà comunicare, annualmente e ad ogni ritiro di sacchi condominiali, le utenze individuali TARI abbinata a quel condominio. La ripartizione della parte variabile della tariffa sui singoli condòmini avverrà utilizzando i coefficienti kb e kd medi di cui al DPR 158/99.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione della bolletta per il pagamento della tariffa a misura e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

4. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

5. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

6. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Comune.

7. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato, con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile presso l'ufficio Tributi del Comune. La denuncia deve essere consegnata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.

4. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

5. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 33 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI a misura, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della precedente modalità di commisurazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche di Categoria 03, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. I Bed & Breakfast organizzati a conduzione familiare (art. 12, co 3, D.Lgs. 79/2011), sono considerati utenze domestiche ed il numero dei componenti viene fissato nella classe "6 o più componenti".

Art. 33 - Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici

con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni e alle misure dei conferimenti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, il volume esposto ed il periodo di riferimento delle relative letture.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, tramite emissione di bolletta rateizzabile in numero di 1 o più rate. Ove tale emissione fosse relativa solo a una parte della TARI, alla stessa potrà seguire una seconda emissione se e come dettagliato nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, oltre all'eventuale saldo, che potrà essere emesso come rata di conguaglio l'anno successivo.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, F24 oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del Comune.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano inferiori a € 25.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 25.000,00, il riconoscimento dei benefici sopra citati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 - Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, l'emissione di un ruolo di conguaglio compensativo.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella emissione della bolletta di cui al comma 1).

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ad un anno, per il ravvedimento operoso, si applica il comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito per il ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

8. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

9. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il Comune, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

10. Periodicamente il Comune provvederà ad analizzare i mancati conferimenti ed a inoltrare agli utenti interessati, a mezzo lettera raccomandata A/R, la dichiarazione giustificativa di produzione uguale a zero con obbligo di risposta da parte dell'utente entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata restituzione si procederà all'applicazione di una penalità di € 100,00 per le utenze domestiche e € 200,00 per le utenze attività.

Le giustificazioni ricevute dagli utenti saranno analizzate dal Comune, che potrà applicare, a fronte di modalità di gestione illecita, le sanzioni così determinate:

- utenze domestiche € 200,00;
- utenze non domestiche € 400,00.

11. Qualora a seguito delle giustificazioni ricevute, la produzione zero sia riferibile all'utilizzo di volumi identificati da RFID non associato all'intestatario, sarà applicata una sanzione di 50€.

Art. 37 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 39 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso oltre all'accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 40 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Comune contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 41 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2019.

Art. 43 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Art. 44 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 46 - Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares e/o della Tari entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto dell'imposta

Art. 5. Soggetti passivi

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6. Base imponibile

Art. 7. Determinazione delle aliquote

Art. 8. Detrazioni

Art. 9. Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10. Dichiarazioni

Art. 11. Modalità di versamento

Art. 12. Scadenze del versamento

Art. 13. Somme di modesto ammontare

Art. 14. Funzionario responsabile del tributo

Art. 15. Accertamento

Art. 16. Rimborsi e compensazioni

Art. 17. Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dalla legge n. 147/2013 e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa. Si elencano di seguito i servizi indivisibili comunali che verranno presi in considerazione:

- Spese illuminazione pubblica;
- Manutenzione ordinaria strade;
- Spese manutenzione verde pubblico;
- Spese servizi di polizia locale;
- Servizio di protezione civile;
- Servizio anagrafe e stato civile;
- Servizi cimiteriali;
- Servizi socio-assistenziali.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 6. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili gli immobili che essendo in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se' solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).

Art. 7. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalle norme vigenti in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite stabilito dalle norme vigenti.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 9, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 8. Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677 ultimo periodo dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A1, A8 e A9) E PERTINENZE DELLA STESSA:

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) Abrogato

B) Abrogato

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) le unità immobiliari appartenenti alle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 677 ultimo periodo dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 la disciplina delle riduzioni deve tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Sono inoltre esenti per legge i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 10 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art. 11 Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12 Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

Art. 14. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 15. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16. Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2019.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

INDICE

- Art. 1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 3: Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 4: Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 5: Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 6: Equiparazione all'abitazione principale
- Art. 6bis: Riduzione base imponibile
- Art. 7: Esenzioni
- Art. 8: Modalità di versamento e riscossione. Interessi
- Art. 9: Rimborsi e compensazione
- Art. 10: Potenziamento dell'ufficio tributi - Abrogato
- Art. 11: Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Seveso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Seveso.

Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 3 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.
4. Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il valore applicabile ai terreni edificabili.
5. In presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore superiore, il contribuente è tenuto ad adeguare la dichiarazione ed il conseguente versamento IMU al valore indicato nell'atto stesso.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori come sopra determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati ogni tre anni con riferimento alla variazione dell'indice Istat intervenuta nel periodo precedente.

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se' solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Abrogato
3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa.

Art. 6bis – Riduzione base imponibile

La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario come previsto dall'art 4 del presente regolamento.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- g. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 8 – Modalità di versamento e riscossione. Interessi.

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla Legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore al limite indicato dal Ministero delle Finanze per i versamenti d'imposta.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro.
4. Si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al limite indicato dal Ministero delle Finanze per i versamenti d'imposta.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite ad Imu e Tasi. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 10 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Abrogato.

2. Abrogato
3. Abrogato.
4. Abrogato.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.